

Deliberazione n. 17/25

Verbale del 19.03.2025

Oggetto: DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL. PROPOSTA

DI PARTECIPAZIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE. VALUTAZIONI E

DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente informa la Giunta che lo scorso 4 febbraio, la società del sistema camerale DINTEC SCRL ha comunicato la decisione presa dall'Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2024 di aumentare il capitale sociale di 20.000 euro, interamente in denaro e senza sovrapprezzo con l'obiettivo di ampliare la compagine sociale, accogliendo nuovi soci appartenenti al sistema delle Camere di commercio. Scaduto il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte degli attuali soci, l'importo massimo di capitale a disposizione per l'ingresso di nuovi soci è di 19.972,80 euro.

Lo statuto sociale prevede che per entrare nella società, come nel caso di sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli interessati facciano preventivamente domanda ai sensi dell'art. 6 dello statuto vigente. Sulla domanda sarà chiamata ad esprimere il gradimento l'assemblea dei soci. DINTEC ha comunicato che l'Assemblea dei Soci convocata indicativamente per il 15 aprile 2025 in occasione dell'approvazione del Bilancio 2024, esaminerà le richieste di sottoscrizione pervenute. Qualora le richieste superassero l'importo disponibile, le quote saranno assegnate proporzionalmente in base alle richieste ricevute. Non è previsto un importo minimo o massimo della quota da sottoscrivere da parte dei nuovi soci. I sottoscrittori dell'aumento di capitale devono versare all'atto della sottoscrizione, almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è il 30 settembre 2025. Trattandosi di aumento scindibile, il capitale risulterà aumentato per l'importo effettivamente sottoscritto a tale data.

Il Presidente si sofferma quindi ad illustrare la struttura della società, la sua storia, le attività che compie per il sistema camerale secondo il modello dell'in house providing e i principali dati contabili, rinviando per maggior dettaglio alla relazione tecnica predisposta dagli uffici camerali e trasmessa in preparazione della seduta odierna.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica stabilisce le condizioni necessarie affinché un ente pubblico possa costituire o acquisire quote di una società, imponendo una motivazione analitica che dimostri la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo Testo unico. Nella motivazione devono essere evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, garantendo la compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

A tale proposito si può rilevare che gli ambiti di azione di DINTEC sono strategici per le Camere di Commercio, e strumentali al raggiungimento dei propri scopi ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 580/1993. In particolare, le prestazioni fornite dalla Società sono strumentali alla realizzazione delle attività e all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e sono coerenti con le Linee di attività per il 2021-2025 di cui al Programma pluriennale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

L'operatività di DINTEC è in linea con gli obiettivi strategici e le linee di sviluppo del sistema camerale che prevedono espressamente, tra i servizi per le imprese, l'impegno sulla transizione digitale e tecnologica, e quello sulla transizione ecologica, come obiettivi fondamentali per tutte le Camere di commercio e i loro organismi (organizzativi, associativi e strumentali). Si tratta di servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale ai sensi del D.M. 7 marzo 2019. Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato partecipa a molteplici progetti strategici nazionali di sistema per la realizzazione dei quali la



Camera si trova nella necessità di ricorrere ad un supporto esterno in considerazione della natura fortemente tecnico-specialistica della materia. La partecipazione alla compagine sociale di DINTEC potrebbe pertanto favorire l'acquisizione di tali servizi a condizioni economiche vantaggiose per l'Ente, potendosi ricorrere alla formula dell'in house providing garantendo altresì un pieno coordinamento con le politiche nazionali di sistema.

Tale formula consentirebbe altresì di estendere la gamma dei servizi offerti dall'Ente alle MPMI del territorio sia con riferimento agli aspetti del digitale e della transizione green, sia (in ipotesi) con riferimento agli aspetti riguardanti le normative tecniche relativamente alle quali attualmente la Camera svolge attività di mera diffusione: si tratta di normative in continua evoluzione in relazione alle quali si ravvisa un incremento delle esigenze di assistenza da parte delle imprese, anche di piccole dimensioni, che devono garantire la piena conformità alle normative stesse al fine di non essere espulse dalle filiere produttive.

DINTEC è inoltre operativa da alcuni anni nel settore della certificazione delle competenze avendo contribuito all'ideazione e allo sviluppo, tuttora in corso, del sistema di Unioncamere di certificazione per gli studenti a valle di percorsi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, già alternanza scuola-lavoro) co-progettati da scuole e imprese insieme a Unioncamere, per determinati settori economici e/o specifiche aree di competenza. Anche in questo caso, seppure in misura minore, la Camera ha necessità di ricorrere al supporto di soggetti esterni per la realizzazione di attività a carattere tecnico/tecnologico, con particolare riferimento – allo stato attuale – alla progressiva implementazione del citato sistema nazionale di certificazione delle competenze la cui estensione richiede implementazioni di natura tecnologica in relazione alle DINTEC può garantire la piena *compliance* con l'infrastruttura creata a livello nazionale. La partecipazione alla compagine sociale consentirebbe di acquisire i relativi servizi a costi ridotti non essendo – in tal caso – applicato alcun markup aggiuntivo.

Si ritiene pertanto, per quanto sopra espresso, che dalla partecipazione alla compagine sociale di DINTEC, possano derivare significativi vantaggi in termini di autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Il Presidente prosegue la trattazione invitando la Giunta a valutare l'opportunità di acquisire la partecipazione anche sotto il profilo della convenienza economia e della sostenibilità finanziaria. L'economicità dei servizi offerti da DINTEC può desumersi anche dalla migliore garanzia di tempi certi e brevi per la realizzazione delle attività nelle diverse fasi in relazione alla necessità di colmare gap conoscitivi che certamente potrebbero manifestare altri affidatari esterni. La società inoltre ha aderito alla disposizione fiscale (art.10, secondo comma, DPR 633/1972) che prevede l'effettuazione delle operazioni ad un corrispettivo non superiore ai costi ad essi afferenti.

Occorre poi tener conto che non sono previsti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima, data l'assenza, da Statuto, di contributi consortili a carico dei soci. La società possiede adeguata capacità di garantire l'equilibrio economico finanziario, come dimostrato dai bilanci e dai documenti contabili pubblicati sul sito della società e/o depositati nel Registro delle Imprese.

Il Presidente propone di acquisire una quota pari a 500,00 euro dell'aumento di capitale, somma che può trovare idonea copertura nel piano degli investimenti. La partecipazione sarà iscritta nel bilancio camerale tra le immobilizzazioni finanziarie al valore del costo di acquisto, in conformità ai principi contabili.

C'è un ultimo aspetto da valutare, la compatibilità dell'investimento con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Considerato che non sono previsti contributi consortili a carico dei soci che possano in qualche modo abbattere i prezzi dei servizi resi sul mercato, l'acquisto della partecipazione non si configura come aiuto di Stato.



Al termine della trattazione il Presidente ricorda quali sono gli adempimenti formali richiesti dalla normativa e necessari per poter acquisire la partecipazione mediante sottoscrizione di parte dell'aumento di capitale sociale:

- è necessario il parere del Collegio dei Revisori dei conti a norma dell'art. 30 del Regolamento di contabilità (D.P.R. 254/2005)
- acquisire il gradimento dell'assemblea dei soci di DINTEC, come previsto dall'art. 6 dello statuto vigente;
- occorre inviare il provvedimento di Giunta:
 - o all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - o alla Corte dei conti che, ai sensi dell'articolo 5 del TUSP delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto sopra citato, nonché agli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i predetti principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione;
 - o al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a norma dell'art. 2 della Legge 580/1993.

Il Presidente del Collegio dei Revisori informa che è stata esaminata la documentazione relativa alla proposta di adesione in discussione e che il Collegio ha espresso parere favorevole, come da verbale agli atti.

Segue uno scambio di opinioni, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore:

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riguardante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

VISTO in particolare l'art. 2 commi 2 e 4 della L. 580/1993 citata;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle camere di commercio;

VISTO in particolare l'art. 30 comma 1 del D.P.R. n. 254/2005, ai sensi del quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere sugli schemi di delibere di Giunta concernenti, fra gli altri, le assunzioni di partecipazioni societarie;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO in particolare l'art. 5 commi 1 e 2 TUSP che impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto; b) alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul



piano della convenienza economica e c) della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; d) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; e) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

VISTO altresì il comma 3 dell'art. 5 TUSP, ai sensi del quale "l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo";

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio di Pistoia-Prato per il periodo 2021/2025, approvato con deliberazione consiliare n. 6/2020 del 02.12.2020;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2025, approvata con deliberazione consiliare n. 8/2024 del 25.10.2024;

VISTO il Preventivo 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 12/2024 del 19.12.2024;

VISTA la proposta di adesione all'aumento di capitale sociale del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. in forma abbreviata DINTEC s.c.r.l. (PG 0004545/E del 4.02.2025);

VISTO lo statuto di DINTEC s.c.r.l.;

VISTA la relazione tecnica predisposta dagli uffici e conservata agli atti della presente seduta;

ACCERTATO che l'intervento proposto rientra tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio;

VALUTATO che l'attività di DINTEC è strettamente necessaria e funzionale al supporto delle attività istituzionali della Camera di Commercio di Pistoia-Prato e in linea con il Programma pluriennale, nonché con gli obiettivi strategici e le linee di sviluppo del sistema camerale che includono, tra i principali servizi per le imprese, il supporto alla transizione digitale e tecnologica, nonché alla transizione ecologica, considerati essenziali per tutte le Camere di commercio e i loro organismi, siano essi organizzativi, associativi o strumentali (servizi da assicurare da parte del sistema camerale a livello nazionale, in conformità con il D.M. 7 marzo 2019);

REPUTATO che dalla partecipazione alla compagine sociale di DINTEC, possano derivare significativi vantaggi in termini di autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente dato che la società può garantire tempi certi e rapidi per l'esecuzione delle attività in tutte le loro fasi, in relazione alla necessità di colmare eventuali gap conoscitivi che potrebbero emergere con altri affidatari esterni;

ACCERTATA la convenienza economica anche in conseguenza dell'applicazione da parte della società della disposizione fiscale prevista dall'art. 10, secondo comma, del DPR 633/1972, che



stabilisce che le operazioni siano effettuate a un corrispettivo non superiore ai costi direttamente connessi a tali attività;

RITENUTO che l'operazione della sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale non violi la normativa europea in materia di aiuti di Stato, poiché non vengono trasferite risorse finanziarie di natura contributiva nella società che non prevede a carico dei soci contributi consortili che possano in qualche modo abbattere i prezzi dei servizi resi sul mercato;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l'acquisizione della partecipazione in DINTEC s.c.r.l. risulta essere possibile dal punto di vista tecnico-giuridico in quanto ricorrono tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente sia con riferimento alla necessità che l'attività della società sia strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali, sia in relazione alla convenienza economica visto che i servizi sono forniti ai soci secondo il modello dell'in house providing;

CONDIVISA la proposta del Presidente;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 30 DPR 254/2005 citato;

all'unanimità,

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni espresse in atto, la partecipazione nella società DINTEC Scrl attraverso la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale sociale, deliberato dalla stessa in data 27/11/2024, per nominali euro 500,00 (cinquecento);
- 2. di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 175/2016 in ordine all'invio del presente provvedimento alla Corte dei Conti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 3. di provvedere alla comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della Legge 580/1993 e s.m.i; nonché alla pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lett. d-bis) del D. Lgs. 33/2013;
- 4. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere agli adempimenti normativi richiesti.

IL SEGRETARIO GENERALE (Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE (Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.